



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 11 del registro

Data 11 febbraio 2016

Oggetto: Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla sig.ra Comito Giuseppa contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 12:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) DI FEDE ANNA LUCIA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARA FABRIZIO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Visto l'atto di citazione per chiamata di terzo in causa del 10 maggio 2011, in atti, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Termini Imerese in data 12 maggio 2011, acclarato al protocollo generale del Comune in pari data al n. 18201, con il quale la sig.ra Comito Giuseppa, nata a Misilmeri il 13.11.1927 e ivi residente nel C.so Gaetano Scarpello n. 84, codice fiscale: GMTGPP27S35F246Q, elettivamente domiciliata in Termini Imerese nel C.so Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'avv. Pietro Sorce, che la rappresenta e difende, chiamava innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, ed altri, a comparire il giorno 28.09.2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 2 agosto 2011, con la quale, tra l'altro, si è stabilito di resistere al ricorso di cui sopra, nominando quale Legale dell'Ente l'avv. Giusto Castrorao Barba del foro di Palermo;

Vista la sentenza n. 1175/2015 del 14.12.2015, con la quale il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando:

- In parziale accoglimento delle domande proposte da Leone Giuseppe nei confronti di Comito Giuseppa con l'atto introduttivo del presente giudizio dichiara il contratto di permuta stipulato in data 5/4/2004 dinanzi al notaio Costamante di Palermo trascritto il successivo 21/4/2004 ai nn. 18503/12051 risolto per inadempimento della convenuta;

- Per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi del danno, della complessiva somma di € 330.134,88 oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento;

- Rigetta le domande proposte dalla convenuta Comito Giuseppa nei confronti del terzo chiamato Comune di Misilmeri;

- In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Comito Giuseppa con la comparsa di costituzione e risposta condanna l'attore Leone Giuseppe, per effetto della risoluzione contrattuale, alla restituzione del fondo esteso mq. 2.735 sito in Misilmeri, c.da Incorvina, identificato in catasto al foglio di mappa 14 delle particelle 161,930 e 2918, nonché del fabbricato costituito da tre elevazioni fuori terra identificato al catasto dalle particelle 221/3, 221/4 e 221/5, previo ripristino delle condizioni dei predetti immobili esistenti alla data della stipula del contratto dichiarato risolto, mediante la realizzazione delle opere specificate nel computo metrico allegato alla relazione di consulenza del 1/8/2012;

- Condanna la convenuta Comito Giuseppa al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 15.147,70, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;

- Condanna la convenuta Comito Giuseppa al pagamento delle spese processuali in favore del Comune terzo chiamato, che liquida in € 6.597,55 oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;

- Pone definitivamente a carico della convenuta Comito Giuseppa le spese della consulenza tecnica d'ufficio e la condanna al rimborso in favore delle controparti delle somme a tale titolo versate.

Visto il ricorso in appello notificato, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Palermo in data 27.01.2016, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 2.2.2016 al n. 3220, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera a), con il quale la sig.ra Comito Giuseppa, nata a Misilmeri il 13.11.1927 e ivi residente nel C.so Gaetano Scarpello n. 84, codice fiscale: GMTGPP27S35F246Q, elettivamente domiciliata in Palermo nella via R. Wagner n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Palmigiano, che la rappresenta e difende, chiama in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore ed altri, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, per chiedere, *reiectis adversis*:

- Accogliere l'appello e, conseguentemente, parziale riforma della sentenza 1175/2015 resa dal Tribunale di Termini Imerese – Giudice Unico dott. Angelo Piraino del 14.12.2015 non notifica:

- Ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della convenuta Giuseppa Comito in ordine a tutti i fatti dedotti in giudizio dal sig. Giuseppe Leone e conseguentemente respingere le domande attrici perché destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, o qualsivoglia altra statuizione;

- In subordine, ritenere e dichiarare comunque che l'asserito diritto di chiedere il risarcimento dei danni è estinto per intervenuta prescrizione, sia ai sensi dell'art. 2947 c.c. che ai sensi dell'art. 1495 c.c.;

- In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di permuta in Notar Costamante del 5.4.2004, rep. n. 10601 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1472, ultimo comma, c.c. ed in subordine, ritenere e dichiarare comunque lo scioglimento dello stesso contratto di permuta per effetto di quanto stabilito con la clausola contenuta all'art. 4 del citato contratto;

- In subordine e in ipotesi di accoglimento anche parziale, delle domande attrici, ritenere e dichiarare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, è responsabile delle conseguenze che discendono dal rilascio della concessione edilizia n. 49 del 18/2/2002 e dal successivo annullamento di essa ed ancora che l'Amministrazione comunale è responsabile del danno arrecato ai privati titolari della concessione per effetto del provvedimento di annullamento in questione;

- Ritenere e dichiarare congiuntamente che il medesimo Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, è tenuto a garantire ed a manlevare la sig.ra Giuseppa Comito da tutte le pretese vantate in giudizio dall'attore e quindi condannare il medesimo Comune alla rifusione di quanto la convenuta dovesse essere eventualmente tenuta a pagare all'attore sig. Giuseppe Leone per le causali dedotte in giudizio, incluse le spese legali e quelle di difesa;

- Con vittorie degli onorari di due gradi di giudizio;

Ritenuto che il precitato ricorso, per le motivazioni riportate nella sentenza n. 1175/2015 del 14.12.2015 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, si presenta in *prima facie* infondato in fatto e in diritto;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto civile;

Ritenuto, inoltre, dover provvedere alla nomina di un difensore esterno all'Ente, da individuare tra i professionisti iscritti nell'Elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con determinazione del Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali e Istuzionali " n. 15 del 02.02.2016;

Considerato, inoltre, che per il conferimento del patrocinio legale relativo alla fattispecie in parola, è stato individuato l'avv. Giusto Castrorao Barba del foro di Palermo, già difensore del Comune nel giudizio di primo grado, conclusosi con esito favorevole per il Comune, il cui curriculum, depositato in atti, evidenzia una professionalità idonea all'espletamento del presente incarico;

Visto l'art. 4, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento per l'affidamento di incarichi legali che disciplina la consequenzialità e la complementarietà con altri incarichi precedenti conferiti aventi ad oggetto analoga materia;

Visto l'art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale debba essere regolato da apposita convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Vista la nota del 9.2.2016, trasmessa via pec, a firma dell'avv. Giusto Castrorao Barba, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sub lett. b), con il quale lo stesso all'uopo contattato, ha provveduto ad inviare il preventivo di spesa concernente diritti ed onorari relativi all'incarico in oggetto indicato, determinati nell'importo complessivo di € 8.297,95 comprensivo di IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto, come per legge, calcolato applicando la tariffa minima di cui al DM 140/2012;

Ritenuto doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 8.297,95 comprensivo di I.V.A., c.p.a. e ritenuta d'acconto, come per legge, per far fronte agli oneri afferenti alle prestazioni legali connesse alla resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo, dalla sig.ra Comito Giuseppa con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 01.01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, emessa dal Legale dell'Ente, a norma di legge, in conformità al preventivo sopra richiamato, salvo anticipo in acconto, se richiesto;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

Alla Giunta Comunale:

a) Resistere al ricorso in appello notificato, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Palermo in data 27.01.2016, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 2.2.2016 al n. 3220, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera a), con il quale la sig.ra Comito Giuseppa, nata a Misilmeri il 13.11.1927 e ivi residente nel C.so Gaetano Scarpello n. 84, codice fiscale: GMTGPP27S35F246Q, elettivamente domiciliata in Palermo nella via R. Wagner n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Palmigiano, che la rappresenta e difende, chiama in giudizio il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore ed altri, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, per chiedere, quanto indicato in premessa;

b) Individuare l'Avv. Giusto Castrorao Barba del Foro di Palermo, quale legale dell'Ente che assumerà l'incarico di difendere e rappresentare questo Comune nel giudizio di cui sopra;

c) Approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico da stipulare con l'avv. Giusto Castrorao Barba per l'affidamento dell'incarico legale in parola, ai sensi dell'art. 5 del più volte citato Regolamento, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

d) Approvare il preventivo di spesa, prodotto dal professionista sopra richiamato, calcolato ai sensi del vigente regolamento comunale per gli incarichi legali, annesso alla presente, dell'importo di € 8.297,95, comprensivo di I.V.A., c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge;

e) Dare atto che l'impegno di spesa pari ad € 8.297,95, comprensivo di I.V.A. e c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, scaturente dall'affidamento dell'incarico *de quo*, sarà assunto con successivo e separato atto provvedimento

gestionale, con imputazione del relativo esito sull'intervento cod. 01.01.11.103 cap. pag. 124 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

f) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali;

g) Munire il presente atto deliberativo della clausola di immediata esecuzione, al fine di attendere con sollecitudine ad ogni conseguente adempimento di natura gestionale.

Il proponente

f.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 10.02.2016

Il Responsabile dell'Area 1

f.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n.111 del 10.02.2016)

Misilmeri, 10.02.2016

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

f.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla sig.ra Comito Giuseppa contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Resistenza in giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo dalla sig.ra Comito Giuseppa contro il Comune di Misilmeri. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

f.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to:dott.ssa Anna Lucia Di Fede

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to: dott Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
| in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 11.02.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 11.02.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 11.02.2016 al 26.02.2016
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 27.02.2016**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 11.02.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE